

Patto di Integrità

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il Patto di integrità è lo strumento che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza adotta al fine di disciplinare i comportamenti dei concorrenti e aggiudicatari di lavori, servizi e forniture e loro subappaltatori e sub affidatari e del personale (interno ed esterno), nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di cui al D. Lgs. 50/2016.
2. Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3. Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
4. La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità. Tale condizione deve essere espressamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
5. Il patto di integrità si applica con i medesimi modi ai contratti di subappalto di cui all'art. 174 del D. Lgs. 50/2016.
6. Una copia del Patto di integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta sia ai fini della procedura di affidamento, sia dell'iscrizione ad Albi/Elenchi dei fornitori. Per i consorzi o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento.
 - a. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Art. 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

1. L'operatore economico:

- a) si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, etica, trasparenza e correttezza;
- b) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- c) dichiara di non aver condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro equipollente al fine di inquinare le modalità di scelta del contraente;
- d) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
- e) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- f) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altre attività direttamente collegate a quella oggetto della gara, che possano determinare un evidente danno, reale o potenziale agli interessi dell'Azienda Sanitaria Provinciale;
- g) si impegna ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto d'integrità e del Codice di Comportamento adottato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
- h) si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi teso a turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
- i) si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione da questa Azienda Sanitaria;
- l) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti h) e i) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria;
- m) si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato;

2. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza:

- a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza vigente;
- b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico o a influenzare la corretta gestione del contratto;
- d) si impegna a segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza qualsiasi tentativo di illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Azienda;
- e) si impegna a segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza qualsiasi richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Azienda;
- f) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti d) e e) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria;
- g) si impegna, all'atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di cui al D. Lgs. N. 39/2013;
- h) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione, la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e, altresì, quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e, in particolare, di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
 - persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
 - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza;
- i) si impegna ad adempiere puntualmente agli obblighi di pubblicazione sul sito aziendale dei dati, informazioni e documenti di cui al D.lgs 33/13, D. Lgs. 50/2016 e di ogni altra fonte normativa intervenuta;

l) si obbliga a regolamentare nell'ambito del Codice di Comportamento e, a seguito di segnalazione delle parti, ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione dei principi di etica, lealtà, trasparenza e correttezza e, specificatamente, dell'impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

2. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4

Violazione del Patto di integrità

1. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) la risoluzione di diritto del contratto;
- c) l'escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedure di affidamento;
- d) l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da questa Amministrazione per un periodo di tempo compreso tra uno e tre anni.

2. L'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio da parte di questa Azienda Sanitaria Provinciale, secondo le regole generali degli appalti pubblici. Le sanzioni da applicare in concreto dovranno essere stabilite secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 comma 1, lett. b), c), d) e e) del presente Patto, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l'esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che, con apposito atto, l'Azienda non decida di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'art. 121, comma 2 del D. Lgs. 104/2010, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per 1 anno decorrente dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al superiore art. 2, comma 1, lett. b), c), d) e e) per le medesime violazioni, si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

5. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, si riserva, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 1, lett. c) del presente articolo.

Art. 5

Efficacia del Patto di integrità

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di Legalità sottoscritti da questa Amministrazione.

Luogo e data

L'Operatore economico

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

L'Operatore economico dichiara di aver letto e di accettare espressamente le disposizioni contenute nell'art. 1 e nell'art. 4 della presente scrittura.

Luogo e data

L'Operatore economico

Approvato con Delibera n. 161 del 31.01.2018